



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 - Registro Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLA DETRAZIONE DA RICONOSCERE PER L'ANNO 2023 ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DIECI** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. MARINI Manuel	X		
4. MAZZEGA Maurizio	X		
5. RIZZO Federico			X
6. ROBA Vanda	X		
7. VIAZZO Francesco	X		
8. GANDOLFO Matteo	X		
9. BENECCHI Nicolo'			X
10. DELPRATO Barbara		X	
11. PERA Stefano	X		
TOTALE	8	1	2

Presenti inizio seduta n. 8 Consiglieri.

Presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto n. 9 Consiglieri.

Durante la discussione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, è entrato il Consigliere PERA Stefano.

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLA DETRAZIONE DA RICONOSCERE PER L'ANNO 2023 ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, all'interno dell'imposta unica comunale (IUC), la componente TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono le disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27/12/2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 hanno abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. del 27/12/2013 n. 147, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni relative alla TARI;

VISTO l'art. 1, comma 641 della L. 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 642 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 della L. n. 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"

VISTA la Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario a partire dall'anno 2020 e per il periodo regolatorio 2018-2021;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" emanata in data 03/08/2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario Regolatorio (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario;

DATO ATTO che la deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA conferma la procedura prevista dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA nella quale stabiliva che il Piano economico finanziario, redatto dal gestore, deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, che successivamente lo trasmetterà all'Autorità al fine della verifica di coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai fini della sua definitiva approvazione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 25/05/2022, esecutiva, con la quale è stato adottato il PEF 2022/2025 ed i suoi allegati così come validato dall'Ente territorialmente competente (Segretario Comunale) in data 18/05/2022, predisposto secondo il metodo MTR-2;

DATO ATTO che l'art. 7, comma 7.3 della deliberazione n. 363/2021 ARERA stabilisce che il PEF 2022/2025 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8, che prevede tale aggiornamento solamente per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

CHE a ragione di quanto sopra si procederà all'aggiornamento del PEF 2022/2025 adottato con deliberazione C.C. n. 15/2022 nell'anno 2024;

VISTO l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopra indicati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTA la L. 29/12/2022 n. 197 (pubblicata nel S.O. della G.U. n. 43 del 29/12/2022) che, all'art. 1, comma 775, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

VISTA la delibera C.C. n. 06 del 29/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto del 19/04/2023 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 97 del 26/04/2023), che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 31/05/2023;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 07/08/2014, modificato con delibera C.C. n. 15 del 27/06/2015, con delibera C.C. n. 21 del 30/09/2020, con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 28/12/2022, esecutiva;

VERIFICATO che l'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della TARI sopra indicato, testualmente recita:

"Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, a partire dall'anno 2016, è riconosciuta una detrazione sull'ammontare complessivo della tassa dovuta, il cui importo sarà individuato annualmente con apposita delibera";

VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 09/04/2016, con la quale veniva fissata la detrazione dello 0,50%, da riconoscere per l'anno 2016 alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, confermata anche per gli anni dal 2017 al 2022;

CHE a ragione di quanto sopra, sono state presentate dai soggetti passivi al Gestore del servizio, apposite autodichiarazioni di impegno a praticare continuativamente ed in modo corretto il compostaggio domestico;

CHE per poter applicare la riduzione anche per l'anno 2023, sono state presentate al Gestore, nel corso dell'anno precedente, le domande per l'attivazione del compostaggio domestico. L'elenco degli utenti che hanno fatto richiesta di usufruire del compostaggio, è stato trasmesso dal Gestore al Servizio Tributi dell'Ente;

DATO ATTO che le suddette dichiarazioni saranno valide anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni e il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio;

DATO ATTO che la D.G.R. n. 151/2017 prevede che, nel computo della percentuale di raccolta differenziata, sia tenuto conto del quantitativo gestito tramite compostaggio domestico solo nel caso in cui il Comune:

- abbia regolamentato la pratica;
- preveda uno sconto sulla TARI;
- abbia istituito l'albo compostatori;
- effettui i controlli su almeno il 15% delle utenze presenti nell'albo di cui al punto precedente. Durante i controlli deve essere compilata idonea documentazione che permetta di dare evidenza all'effettuazione del sopralluogo.

CHE a ragione di quanto sopra, come già indicato nella delibera C.C. n. 5 del 05/03/2019, a partire dall'anno 2019, verranno effettuati i controlli su almeno il 15% delle utenze presenti nell'albo compostatori e verrà compilato il modello di verbale di sopralluogo allegato alla presente;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2023, per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, una detrazione dello 0,50% sull'ammontare complessivo della tassa dovuta;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il Comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TARI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTO il D.M. 20/07/2021 recante: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico - Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI CONFERMARE per l'anno 2023, la detrazione dello 0,50% sull'ammontare complessivo della tassa dovuta alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico;

DI DATO ATTO che le dichiarazioni trasmesse dai soggetti passivi al Gestore saranno valide anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio;

DI DARE ATTO che, come previsto dalla normativa vigente in materia, verranno effettuati i controlli su almeno il 15% delle utenze presenti nell'albo compostatori e verrà compilato il modello di verbale di sopralluogo allegato alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

DI DARE ATTO che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

SCHEDA DI CONTROLLO DELLE COMPOSTIERE DOMESTICHE

Riferimenti utenza:

#Cognome _____ #Nome _____

#Indirizzo _____

#Residente: sì no (barrare voce di interesse)

Abitazione: monofamiliare condominio altro _____ (specificare)

Numero abitanti serviti dalla compostiera _____

#Riferimento Albo Compostatori: _____ Data avvio compostaggio domestico _____

Informazioni compostiera (barrare voci di interesse)

#Tipo di attrezzatura: Compostiera fossa cumulo

#Volume: _____ litri

Posizionata in: balcone terrazzo orto terreno coltivato altro (specificare: _____)

se compostiera indicare se: acquistata dall'utenza distribuita dal Comune

prefabbricata in materiale plastico autocostruita in legno altro _____ (specificare)

Risultanza sopralluogo:

1. Compostiera alimentata prevalentemente con:

• scarti di cucina/residui di cibo Sì No

• scarti di giardino/materiale di sfalcio Sì No

2. Evidenza materiale estraneo Sì No

3. Allegata documentazione fotografica Sì No

Modalità riutilizzo compost: _____

Eventuali anomalie (percolati, odori, ecc.): _____

Grado di soddisfazione dichiarato dall'utente: 1 (per niente) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (molto)

Note: _____

Riferimenti sopralluogo:

#Data sopralluogo: _____

#Riferimenti personale incaricato:

• Cognome _____ nome _____

• Dipendente comunale personale incaricato ditta affidataria del servizio Altro _____ (specificare)

#Firma rappresentante comunale _____

#Firma utente _____

Nota: # Campi Obbligatorî nella compilazione



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 09 del 10/05/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLA DETRAZIONE DA RICONOSCERE PER L'ANNO 2023 ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 04/05/2023


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana

Ambra Giuliana

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, lì 004/05/2023


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSO Dott.ssa Denise


Denise Rosso

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 85 il giorno 12/05/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, il 10/05/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno